

Corso di Economia A.A. 2022_2023 UTE_Università della Terza Età «Cardinale Giovanni Colombo»

Dott. Emanuele Sorrentino
Commercialista e Revisore Legale



Milano, 15 Febbraio 2023

LA CRISI DI IMPRESA E LE PROCEDURE CONCORDATARIE

- Lo scopo dell'impresa è quello di accrescere il valore del capitale economico, l'incapacità di generare flussi di cassa o di reddito è pertanto un segnale di potenziale squilibrio.
- Nel momento in cui la perdita di flussi risulti: sistematica, irreversibile e senza interventi risanatori; si parla di situazione di **declino**.
- La **crisi** rappresenta un momento successivo al declino e si traduce in gravi carenze sul piano dei flussi finanziari sotto forma di crisi di liquidità e difficoltà nell'accesso al credito.
- Nei casi più gravi la crisi è destinata inevitabilmente a sfociare nell'insolvenza, ovvero nell'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

CAUSE DELLA CRISI DI IMPRESA

- Le cause della crisi di impresa sono molteplici, ne verranno qui esaminate tre tipologie:
 - crisi da inefficienza;
 - crisi da squilibrio finanziario;
 - crisi da sovracapacità;



CRISI DA INEFFICIENZA


- In campo economico, l'inefficienza, ovvero l'incapacità di generare rendimento da parte di un'impresa, può essere ricondotta ad alcune cause quali ad esempio:
 - mancanza di competenza di dirigenti o di addetti alla manodopera
 - utilizzo di strumenti o macchinari obsoleti o tecnologicamente vetusti
 - eccessiva sproporzione tra costi sostenuti e risultati conseguiti
 - eccessiva burocrazia amministrativa
 - incapacità di definire compiti e responsabilità alle figure strategiche
 - basso potere contrattuale con i fornitori che genera un elevato costo delle materie prime

CRISI DA SQUILIBRIO FINANZIARIO

- Gli squilibri finanziari si possono tradurre in una grave carenza di mezzi propri oppure in una marcata prevalenza dei debiti a breve termine rispetto ai debiti a medio/lungo termine. Un debito di breve termine è un debito con scadenza entro i 90 giorni, un debito di medio termine è un debito con scadenza maggiore di 90 giorni ma entro l'esercizio, un debito a lungo termine è un debito con scadenza oltre l'esercizio. Esempi di debito a breve termine sono le dilazioni di pagamento concesse dai fornitori, esempi di debito a lungo termine sono i mutui bancari e le dilazioni delle imposte concesse da enti riscossori (Agenzia Entrate Riscossione). Se l'impresa ha un passivo formato da soli debiti a breve termine, dovrà generare un flusso di cassa elevato con una rotazione altissima del magazzino e senza concedere dilazioni ai suoi clienti, altrimenti si genererà un dissesto finanziario.

CRISI DA SOVRACAPACITÀ

- La crisi da sovracapacità è generalmente causata da un eccesso di capacità produttiva (eccesso di personale, locali commerciali troppo grandi e costosi, macchinari sovradimensionati che generano costi di corrente e di manutenzione) unita all'impossibilità di adattamento nel breve termine. I costi fissi, vanno pertanto parzialmente sprecati, aumentando il «punto di pareggio» c.d. break even point



CRISI DI IMPRESA - EVOLUZIONE

- La carenza di mezzi di liquidità necessari a fronteggiare le obbligazioni di breve termine e una struttura rigida e costosa porta l'impresa in crisi, la capacità dell'imprenditore è di saper valutare gli indicatori della crisi prima che si manifesti lo **stato di insolvenza**, ovvero una carenza di liquidità che si traduce in un'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte. Lo stato di insolvenza può essere reversibile o irreversibile,
- Qualora lo stato di insolvenza sia reversibile, l'imprenditore valuterà le opzioni di ristrutturazione del debito e il risanamento della azienda, nel caso di insolvenza irreversibile, l'imprenditore dovrà valutare l'ipotesi di liquidazione, con eventuale attivazione di procedure concorsuali

LA RISTRUTTURAZIONE

- Un processo di **ristrutturazione** ha come obiettivo centrale il salvataggio delle imprese mediante la previsione di una serie di azioni mirate che, sulla base di un'analisi delle cause che hanno provocato la crisi, vadano ad incidere sulle componenti di natura industriale e finanziaria della gestione.
- Ogni intervento mirato alla ristrutturazione, affinché possa raggiungere il proprio scopo e non degenerare in una liquidazione, deve trovare il consenso dei creditori (banche e fornitori). Gli stessi, infatti, potrebbero dover ridurre la pretesa creditoria e accontentarsi di incassare una percentuale del credito totale, oppure dover concedere dilazioni di pagamento più lunghe

PROCEDURE ATTIVABILI

- Le procedure concretamente attivabili finalizzate al salvataggio delle imprese possono essere classificati in due categorie:
 - procedure concorsuali;
 - accordi stragiudiziali (corporate workouts).
- Attualmente le procedure concorsuali previste nell'ordinamento italiano che possono condurre al risanamento aziendale sono le seguenti:
 - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (d.lgs 270/1999);
 - Concordato preventivo (artt. 160-186 Legge Fallimentare)

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- L'imprenditore in stato di crisi può presentare al Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, che deve essere accompagnata da un'ampia documentazione:
 - un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
 - uno stato analitico ed estimativo delle attività
 - l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione delle cause di prelazione
 - l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà del debitore
 - l'indicazione del valore dei beni e dei creditori degli eventuali soci illimitatamente responsabili

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- Contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione, deve essere depositato presso il Tribunale un piano contenente le proposte di ristrutturazione dei debiti mediante la soddisfazione (anche parziale) dei creditori mediante qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, l'accollo del debito, l'attribuzione ai creditori di quote, azioni o obbligazioni della società.
- I creditori possono appartenere a classi differenti e, nello specifico possono essere:
 - Chirografari;
 - Privilegiati;
 - Prededucibili

IL CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI

- Se non vi sono elementi ostativi, il Tribunale dichiara aperta la procedura delegando un giudice alla procedura, ordinando la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dal provvedimento, nominando il commissario giudiziale e stabilendo un termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma necessaria per l'intera procedura.
- ☐ Nel caso, invece, la domanda fosse valutata inammissibile e contestualmente ricorresse lo stato di insolvenza, il Tribunale su richiesta di un creditore o del PM deve procedere per la dichiarazione di fallimento.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

